interpreta srl
analisi applicata della normativa

Azienda certificata
in Sistema di Qualità
n° 50 100 7754 ISO 9001

# Newsletter Internet e Nuove tecnologie

SETTEMBRE 2013

## Agenda Digitale Sistema Pubblico di Connettività: opportunità per le imprese ICT

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato un documento dal titolo "Architettura unitaria per l'Agenda Digitale" nel quale spiega a cittadini e imprese il nuovo modello di Sistema pubblico di connettività da realizzare con la collaborazione di imprese di ICT.

Il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) è un insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che ha lo scopo di "federare" le infrastrutture ICT delle pubbliche amministrazioni al fine di realizzare servizi integrati mediante regole e servizi condivisi. Tale integrazione permette di risparmiare sui costi e sui tempi, e di realizzare i servizi finali centrati sull'utente, evitando richieste continue di dati da parte delle amministrazioni, oltre che duplicazioni di informazioni e controlli.

Nel suo insieme di regole tecniche e nei suoi principi, il Sistema Pubblico di Connettività è un framework nazionale di interoperabilità: definisce le modalità preferenziali che i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni devono adottare per essere tra loro "interoperabili". Gli aspetti di interoperabilità sono assicurati da regole e, soprattutto, da una serie di servizi di interoperabilità, cooperazione e accesso che rientrano nelle infrastrutture nazionali condivise SPC.

Opportunità per le imprese: DigitPA, oltre a curare la realizzazione, la gestione e l'evoluzione dell'SPC, deve istruire le gare per la selezione dei fornitori, e ciò può costituire un'opportunità per le imprese ICT che operano sul mercato come Internet Service Provider o Application Service Provider.

Riferimento: http://www.digitpa.gov.it/

41122 Modena - Via Malavolti, 5
tel. 059 418376
fax 059 418398
e-mail info@interpreta.it
www.cnainterpreta.it

cap. soc. 300.000 euro int. vers.
cod. fisc. e p.iva 02430620365
reg. imp. di Modena 149789/97
REA 302324

Sede di Bruxelles - **ISB in Europe**
36-38, Rue Joseph II, B-1000 Bruxelles - Belgio
Tel. +32.2-2307440–2307429 Fax+32.2-2307219
E-Mail:**info@isbineurope.eu**-
sito:**www.isbineurope.eu**

**Amministrazione digitale: al via l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente**

Regolamento recante disposizioni per l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) come previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale (articolo 62, Dlgs 82/2005).
L'ANPR viene costituita dall'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE): ciò significa che viene avviata la realizzazione di una complessiva banca dati centralizzata, al cui interno confluiranno i dati di tutti gli uffici anagrafe italiani e i dati degli italiani all'estero.

**Modalita' di funzionamento dell'ANPR**
L'ANPR subentra ai sistemi informativi precedenti e rende disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti pubblici servizi, l'indirizzo PEC indicato dal cittadino quale proprio domicilio digitale. Le fasi relative all'attuazione dell'ANPR sono da completare entro il 31 dicembre 2014, compresi i sistemi di sicurezza.

**Convenzioni per l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR**
Le modalita' di accesso, da parte delle PA e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e ai servizi resi disponibili dall'ANPR, sono disciplinate da apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate.

Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2013
Riferimento: DPCM del 23 agosto 2013, n. 109 pubblicato in GU Serie Generale n.230 del 1-10-2013

---

**Agenzia per l'Italia Digitale: Linee guida sui pagamenti elettronici della PA**

L'Agenzia per l'Italia digitale, con il parere favorevole della Banca d'Italia, ha predisposto le Linee guida sui pagamenti elettronici (articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale) per consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi l'applicazione delle modalità di pagamento elettroniche.

Tutti gli utenti, cittadini e imprese, potranno scegliere il prestatore di servizi di pagamento unitamente al canale e allo strumento per eseguire l'operazione.

Le Linee guida si compongono del documento principale contenente le disposizioni normative e di due allegati tecnici:

- nel documento principale vengono specificate le modalità di pagamento, le informazioni necessarie per eseguire i pagamenti, gli identificativi del pagamento e del soggetto che esegue i pagamenti, le piattaforme di e-commerce a cui si può affiliare l'ente per l'effettuazione dei pagamenti;

- nelle specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione, vengono fornite le indicazioni a cui i soggetti interessati dovranno

attenersi nel predisporre le informazioni necessarie per eseguire le operazioni di pagamento;

- nelle specifiche attuative del Nodo dei pagamenti-SPC, viene fornito il modello di funzionamento del Sistema e dei processi dei pagamenti della PA, nonché le modalità a cui i prestatori di servizi di pagamento e pubbliche amministrazioni dovranno attenersi per aderire.

Il testo delle Linee guida rimarrà in consultazione pubblica sul sito dell'Agenzia e le osservazioni potranno essere inviate all'indirizzo lineeguidapagamenti@agid.gov.it
Al termine della fase di consultazione, sentita la Banca d'Italia, l'Agenzia provvederà alla pubblicazione di una circolare recante le Linee guida in Gazzetta Ufficiale.

Riferimento: Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi

---

## Nuove tecnologie, software, hardware: contributi e acquisti agevolati

Nelle disposizioni licenziate dall'inizio dell'anno ad oggi, l'Italia ha mantenuto fede all'impegno assunto assieme agli altri stati membri di "incentivare, sviluppare, sostenere la digitalizzazione delle imprese".
Ad esempio, il Decreto del fare (D.L. n. 69/2013 convertito nella L. 98/2013) agevola l'acquisto di macchinari e attrezzature ad uso produttivo, hardware e software.
La dotazione iniziale di 2,5 miliardi di euro incrementabile fino a 5 miliardi, verrà anticipata dalla Cassa depositi e prestiti alle banche. I finanziamenti potranno coprire l'intero costo sostenuto per l'investimento fino a un totale di 2 milioni di euro per azienda, la quale potrà anche essere assistita dalla copertura del Fondo di garanzia dello Stato (fino all'80% dell'ammontare del finanziamento). Le condizioni specifiche per l'accesso ai contributi saranno stabilite con un successivo decreto.

Ad oggi, quindi, le imprese hanno due strumenti di "sostegno economico" dai quali attingere risorse per sviluppare competitività:
- la Legge Sabatini (L. 329/1965) i cui finanziamenti sono regolati dalle Regioni che stabiliscono, con proprie disposizioni, i tempi e le modalità di presentazione delle domande e la gestione delle erogazioni;
- il Decreto del fare che ha previsto contributi su scala nazionale, le cui erogazioni sono gestite direttamente dalle banche locali.

### In cosa consistono le agevolazioni

I finanziamenti a tasso agevolato saranno erogabili fino al 31 dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione tra i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Economia con la Cassa Depositi e Prestiti e l'ABI. Avranno durata massima 5 anni dalla sottoscrizione del contratto, per un valore complessivo massimo di 2 milioni di euro per azienda. I finanziamenti potranno essere coperti dalla garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese fino a un massimo dell'80% dell'importo finanziato, secondo modalità e priorità di accesso e concessione fissate dal decreto attuativo.

**Chi può accedere**

È consentito l'accesso ai finanziamenti alle PMI in grado di soddisfare due requisiti:

- avere un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale dell'attivo patrimoniale inferiore a 43 milioni nell'ultimo esercizio contabile chiuso prima della sottoscrizione della domanda di finanziamento; per le imprese non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria o alla redazione del bilancio, si tiene conto del fatturato e del prospetto delle attività e delle passività dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- avere meno di 250 dipendenti con vincolo di subordinazione, esclusi quelli in cassa integrazione straordinaria, calcolati come unità lavorative anno e dato dalla media mensile di dipendenti a tempo pieno impiegati nell'anno, più la quota parte in base al tempo di lavoro di quelli a tempo parziale, commisurati cronologicamente all'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato prima della sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese di nuova costituzione e quelle esonerate dalla contabilità ordinaria o dalla redazione di un bilancio di esercizio, i criteri vanno individuati in base al numero degli occupati e del totale dell'attivo patrimoniale riferiti alla data di sottoscrizione della domanda.

**Rimaniamo in attesa dei decreti attuativi, per avere i dettagli che consentiranno alle imprese di presentare le domande per accedere alle agevolazioni.**

---

## Contrassegni SIAE sui supporti digitali: rimborsabili i pagamenti effettuati dal 2004 al 2008

La Sentenza 373/2013 della Commissione Tributaria del Lazio ha stabilito che devono essere rimborsati i corrispettivi pagati dalle imprese per i contrassegni SIAE rilasciati dal 2004 al 2008. La sentenza si basa sul fatto che per tale periodo, non erano state depositate all'UE le specifiche tecniche del contrassegno, e le norme comunitarie stabiliscono che gli stati membri non possono legiferare su di una norma "tecnica" se prima non è stata notificata alla Commissione UE. In quel periodo l'Italia ha licenziato il Dpcm 338/2001 senza averlo preventivamente notificato. In seguito, il nostro legiferatore ha proceduto alla notifica ed ha conseguentemente approvato il Dpcm 31/2009, pienamente vigente, che consente legittimamente alla Siae di pretendere il pagamento dei contrassegni da tale anno in poi.

In conclusione, alla luce di tale sentenza:

- dal 2009 i contrassegni Siae per i supporti digitali (cd, dvd, chiavette usb, Mp3, ecc.) contenenti immagini o musica, devono essere corrisposti;
- le imprese che hanno acquistato contrassegni Siae dal 2004 al 2008, possono richiedere il rimborso alla stessa Siae per tale periodo.

Riferimenti: Sentenza 373/2013 Commissione Tributaria del Lazio

**APPROFONDIMENTO**

## Contrassegni SIAE sui supporti digitali: rimborsabili i pagamenti effettuati dal 2004 al 2008

Su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali, nonchè su ogni supporto contenente suoni, voci od immagini in movimento, destinati ad essere messi in commercio o ceduti a qualsiasi titolo a fine di lucro deve essere apposto un contrassegno rilasciato dalla SIAE (art. 181-bis della L. 248/2000).

Con il DPCM del 23/2/2009, n. 31"Regolamento di disciplina del contrassegno" vengono stabilite le caratteristiche e le modalità di apposizione e di richiesta del contrassegno Siae.

### Caratteristiche del contrassegno

Il contrassegno contiene:

- il titolo dell'opera per la quale e' stato richiesto;
- il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore;
- un numero progressivo, nonche' la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.

Al fine di semplificare le operazioni di rilascio, il contrassegno puo' non contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi sopra indicati; dovrà però contenere il riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.

### Collocazione del contrassegno

Il contrassegno deve essere applicato sulla confezione del supporto in modo da risultare visibile e non poter essere rimosso senza danneggiamento.

Anche i supporti destinati al noleggio dovranno riportare tali contrassegni.

In casi particolari, per specifiche conformazioni del prodotto, il contrassegno si può apporre sull'involucro esterno della confezione (oppure la Siae può autorizzare modalità di vidimazione più idonee).

### Su quali supporti deve essere apposto il contrassegno

Per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:

a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali, fruibili mediante collegamento e lettura diretta dei supporti, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory card), chiavi usb, microchip, schede SD o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;

b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparecchi specifici per videogiochi, quali playstation o consolle, comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio o video, nonche' i programmi destinati alla fruizione mediante apparecchi di telefonia mobile e lettori di Mp3.

Sono comunque compresi tutti i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia, dizionario, destinati a qualsiasi forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.

Tra i prodotti multimediali, si precisa che anche le memory card, le chiavi usb, i microcip, gli Mp3, devono riportare il contrassegno solamente se incisi (cioè se contengono immagini o suoni); chiaramente l'obbligo non sussiste per tali memorie digitali vergini (ad esempio un MP3 vuoto non deve avere il bollino).

**Non sono soggetti all'obbligo di avere il contrassegno SIAE**, nè la dichiarazione sostitutiva, i seguenti programmi per elaboratore:

a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;

b) distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;

c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata (back-up);

d) distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software gia' installato;

e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilita', di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

i) aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all´utente finale insieme ad esso.

**Inoltre non sono soggetti al contrassegno SIAE** (nè dichiarazione sostitutiva):

- i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, realizzano per finalita' esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attivita' di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro;

- i supporti allegati ad opere librarie che riproducono in tutto o in parte il contenuto delle opere stesse ovvero sono ad esse accessori, quali dizionari, eserciziari, presentazioni dell'opera, purche' non commerciabili autonomamente;
- i libri o altri prodotti editoriali a stampa contenenti microchip, sonori o musicali strettamente legati alla fruizione dell'opera letteraria e che propongono una melodia, ovvero una canzone o una narrazione vocale che accompagnano le situazioni previste nello stesso prodotto editoriale;
- i supporti di lavoro realizzati dai disk jockey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE per lo svolgimento della propria attivita' professionale, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti a qualunque titolo a terzi a fine di lucro. Dal 01/01/2009 la Siae ha attivato una nuova modalità on-line di licenza per DJ, che semplifica le procedure di registrazione. La nuova licenza consente di registrarsi e dichiarare il repertorio musicale che si propone nelle serate:
- fino a 2000 brani si devono corrispondere € 200,00;
- fino a 4000 brani si devono corrispondere € 400,00.

Quando il DJ modifica il proprio repertorio, sempre on-line aggiorna il proprio elenco dichiarato alla Siae, fino al raggiungimento del numero massimo dello scaglione per il quale ha pagato. Pertanto, se il DJ si carica il proprio materiale su CD, chiavetta Usb o MP3, su tali supporti non c'è l'obbligo del bollino Siae.

**Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno**

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 181-bis della L. 22 aprile 1941, n. 633, l'autore (o comunque il titolare dei diritti), o un suo delegato, puo' rendere alla SIAE, per i programmi per elaboratore, in sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa.

Per i supporti contenenti programmi per elaboratore (software) in alternativa all'apposizione del contrassegno S.I.A.E., il titolare dei diritti o un suo delegato può presentare un'apposita dichiarazione identificativa alla S.I.A.E. a condizione che i programmi siano utilizzati solo con elaboratore elettronico e non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.

Tale dichiarazione comprova la legittimita' dei supporti e autocertifica la conformita' della tipologia dei supporti; a tal fine, contiene le seguenti informazioni:

a) titolo del prodotto;

b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;

c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;

d) attestazione di assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d'autore, qualora i programmi contengano opere dell'ingegno, o loro brani o parti.

Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori di supporti nuovi o usati, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la SIAE, esaminata la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, (salvo fondati dubbi di illecita riproduzione).

**Compilazione e presentazione della Dichiarazione identificativa sostitutiva**

La dichiarazione identificativa deve essere compilata utulizzando i fac-simile messi a disposizione sul sito della Siae (http://www.siae.it/), scaricabili e presentabili in assenza di oneri per il richiedente, oppure reperibili presso le sedi Siae.

La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche cumulativamente per piu' versioni di prodotti informatici: in tal caso è sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza dover indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto.

La dichiarazione identificativa deve pervenire alla SIAE prima dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale (fa fede la data di ricevimento da parte della SIAE).

La S.I.A.E. può procedere con la richiesta di informazioni e documenti riferiti a quanto dichiarato senza che questo comporti la sospensione dell'attività.

Il dichiarante e' tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla SIAE presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa.

**Chi deve occuparsi dell'apposizione dei contrassegni**

La richiesta dei bollini o la presentazione della dichiarazione sostitutiva (come più avanti specificato) sono a cura dell'autore o di un suo delegato, o comunque a cura di chi immette in commercio i prodotti. Nel caso di un produttore di programmi multimediali, sarà a cura del produttore stesso che li commercializza; nel caso di importazione di CD dall'estero, sarà a cura dell'importatore, ecc.

**Richiesta dei contrassegni**

Gli interessati presentano apposita richiesta sulla modulistica predisposta dalla SIAE, anche per via telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceita' dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente.

I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati; tale rilascio puo' essere differito per un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta in caso la Siae ritenga necessarie ulteriori verifiche.

La SIAE puo' comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.

Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio dei contrassegni (ad esempio per il mancato pagamento dei relativi oneri), la SIAE da' comunicazione all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta indicando le ragioni della sospensione o del differimento.

Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori di supporti nuovi o usati, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la SIAE, esaminata la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, (salvo fondati dubbi di illecita riproduzione).